



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e formazione

INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE RETI

ai sensi della Legge 107/2015 (art.1, commi 70, 71, 72 e 74)

Indice

Premessa

1 Ambiti e reti per una *governance* rinnovata

2 La previsione normativa: la Legge 107, art. 1, commi 70, 71, 72, 74

3 Qualità e ottimizzazione delle risorse per le istituzioni scolastiche autonome

4 La Rete di Ambito per la rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell'Ambito

5 Le reti di scopo

Allegati:

A) Modello di Accordo per la Rete di Ambito;

B) Facsimile di accordo per la Rete di Scopo.

Premessa

La legge 107/2015 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse valorizzando sinergicamente l'autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione propositiva, che si riconosce alla forma organizzativa della rete.

La norma predispone il nuovo assetto organizzativo favorendo la crescita di tutte le scuole nel confronto reale e operativo e, attrezzandole per una maggiore apertura al territorio e alla sua realtà, ne valorizza la capacità organizzativa e consolida le capacità di cooperare nel superamento di atteggiamenti sia autoreferenziali, sia meramente competitivi.

L'aggregazione per ambiti consente alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia di rete, di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, di gestire e superare le problematiche, di avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.

Le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con l'accordo di rete di ambito e con l'accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come previsto dalla Legge 107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica.

Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, ottimizzando, inoltre, l'utilizzo delle risorse. Le scuole in rete hanno, infatti, la possibilità di raggiungere obiettivi superiori

a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una società sempre più globale.

Le reti, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, nella condivisione di conoscenze e risorse, con una più attenta cooperazione, permettono lo sviluppo della dimensione necessaria al miglioramento.

L'innovazione costituita da una più solida e strutturata organizzazione in reti, sia di ambito che di scopo, rappresenta una maggiore capacità nel disporre di adeguate competenze di personale, di risorse finanziarie e strumentali, per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target europei, in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di Miglioramento delle singole scuole, con effetti sul servizio d'istruzione e formazione nel suo complesso.

1 Ambiti e reti per una *governance* rinnovata

La legge dedica particolare attenzione alla *governance* e detta nuove linee per l'organizzazione sistemica dei territori, riprendendo e sviluppando alcune esperienze significative degli ultimi anni. Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica ha introdotto infatti, già dal 1999, con il DPR 275, **le reti di scuole** e, in moltissimi casi, esse hanno rappresentato un esempio di buona pratica collaborativa, riuscendo a coinvolgere attivamente le scuole che ne hanno fatto parte, contribuendo a promuovere una crescita ed una maturazione delle responsabilità connessa con l'autonomia, realizzando progetti di notevole impatto sull'innovazione del sistema nazionale d'istruzione e formazione.

Il modello di *governance* proposto dalla legge 107 riparte da qui. Un profondo rinnovamento della scuola italiana, infatti, non può fare a meno di un partecipe e attivo coinvolgimento di tutti e la formulazione della nuova legge trova il suo fondamento nella valorizzazione della scuola autonoma, capace di scegliere e di dialogare con tutti gli attori del proprio territorio, dalle famiglie agli Enti locali, dalle realtà della cultura e della ricerca alle imprese. Per favorire questi rapporti e la realizzazione delle conseguenti sinergie sono necessarie nuove forme organizzative, nuovi strumenti che favoriscano un'interazione diretta, facile e semplice, sia tra le diverse istituzioni scolastiche, sia con i loro interlocutori, a partire da quelli istituzionali. La **rete** che riunisce tutte le scuole dell'ambito, quindi, deve essere in grado di recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative), fornendo loro risposte concrete e rappresentandole presso l'USR e le sue articolazioni territoriali.

L'organizzazione del territorio vede il superamento della suddivisione provinciale, spesso non più rispondente alle linee di sviluppo demografico o imprenditoriale. Per questa ragione la nuova legge prevede la suddivisione del territorio regionale in **ambiti "inferiori alla provincia e alla città metropolitana"**, quale fattore determinante per l'efficacia della *governance*, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte e riuscire a distribuire le risorse con più efficienza. La presa in considerazione di tutti gli elementi di diversità e peculiarità consente un'utilizzazione proficua e ottimale delle risorse. D'ora in poi il ruolo regionale sarà riferito all'ambito e non più ad un territorio vasto e variegato com'era la provincia, consentendo così, ad esempio, una mobilità professionale più sostenibile e la possibilità di una migliore conoscenza della realtà nella quale si interviene, una migliore collaborazione per affrontare problemi comuni che riguardano non solo i docenti ma tutto il personale, consolidando nel tempo la stabilità delle scuole.

La **rete**, espressione e potenziamento dell'autonomia scolastica, concorre all'adozione, tra l'altro, di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e l'abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione) e trova le migliori strategie per l'inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell'offerta formativa su scala nazionale.

L'ampiezza e la rilevanza dei compiti, oggetto di possibile collaborazione, suggeriscono una organizzazione delle reti a due livelli, ovvero due tipologie di rete:

- la **rete di ambito**, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell'ambito territoriale individuato dall'USR;
le scuole paritarie partecipano alla rete d'ambito, in relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni¹;
- le **reti di scopo**, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l'ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell'ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.

2 La previsione normativa: la Legge 107, art. 1, commi 70, 71, 72, 74

Comma 70. Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale

Il comma 70² dispone che gli UUSSRR promuovano la costituzione di **Reti di Ambito** entro il 30 giugno 2016, con il fine di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative.

La condivisione in rete delle diverse iniziative progettuali delle autonomie scolastiche, che appartengono al medesimo ambito territoriale, permette una maggiore razionalizzazione e una più agevole rappresentanza presso gli UUSSRR e le sue articolazioni territoriali oltre che presso gli enti locali, rispetto alle molteplici esigenze ed istanze del territorio, potendo anche fornirne una visione più organica e complessiva.

Per il raggiungimento della finalità sopracitata, le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell'USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro.

Comma 71. Finalità degli accordi di rete

Il comma 71³ precisa alcune delle finalità degli accordi di rete tesi alla realizzazione delle previsioni della legge 107/2015. Richiama infatti, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete con riferimento funzionale ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche.

¹ Le scuole paritarie partecipano, rappresentate dal loro soggetto di coordinamento e/o legale rappresentante, alle azioni della rete di ambito per tutte le materie di loro interesse previste dalla normativa vigente e comunque ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

² c. 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

³ Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete ;
- b) i piani di formazione del personale scolastico;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Ciò non riguarda esclusivamente la **rete di ambito**, che raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale, ma anche le **reti di scopo** che si vengono a costituire, pur all'interno della cornice rappresentata dall'accordo quadro di **rete di ambito**, sulla base di una comune progettualità, non solamente tra alcune scuole di quello stesso ambito, ma anche oltre l'ambito di appartenenza.

Contenuti, finalità, monitoraggio dei risultati formativi ed amministrativi previsti dai progetti elaborati dalle **reti di scopo**, che fanno riferimento alle reti di ambito, troveranno armonizzazione all'interno di una pianificazione pluriennale unitaria della **rete di ambito**; della loro progressiva realizzazione sarà informata la conferenza generale dei dirigenti scolastici della **rete di ambito**⁴.

La **rete di ambito**, tenendo presenti problematiche e necessità delle **reti di scopo**, avrà cura, nel rispetto delle previsioni di legge, di individuare :

- a. *i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete ;*
- b. *i piani di formazione del personale scolastico;*
- c. *le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;*
- d. *le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.*

Comma 72. Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi

Il **comma 72** prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome, incluse nella rete, di individuare le competenze, laddove esistano volontà, strutture e professionalità, necessarie a organizzare e razionalizzare i seguenti adempimenti amministrativi:

1. *cessazioni dal servizio,*
2. *pratiche in materia di contributi e pensioni,*
3. *progressioni e ricostruzioni di carriera,*
4. *trattamento di fine rapporto del personale della scuola,*
5. *(nonché) sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi."*

Le nuove forme di collaborazione tra scuole anche sul piano amministrativo, tese ad una razionalizzazione e miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi resi, richiederanno progressivamente non solo l'utilizzo sempre più di procedure digitali, ma anche una revisione dei processi e dell'organizzazione degli uffici, per poter affrontare e rispondere adeguatamente ai molteplici aspetti che sono investiti dall'innovazione in atto.

In tale ottica appare essenziale, all'interno di ciascuna **rete di ambito**, la definizione di un più efficace coordinamento di azioni e procedure amministrative tese ad una miglior gestione delle stesse.

Il **comma 74**, infine, recita: "*Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*"

La costituzione delle reti, di cui ai commi 70, 71 e ss., prevede la **rete** quale forma organizzativa funzionale nelle relazioni inter-istituzionali, rappresentativa di interessi comuni e generali di una data porzione di territorio, l'*ambito territoriale*, permettendo di affrontare anche problemi educativi comuni, collegati al mondo del lavoro, coinvolgendo tutte le scuole della rete, enti locali e altri enti pubblici e privati.

⁴ Per tutte le altre reti tipologie di rete si fa riferimento a quanto enunciato al successivo punto 5.

La rete delle scuole dell'ambito diventerà, in molte occasioni, un riferimento importante per gli Enti Locali e per gli altri soggetti di quell'ambito territoriale.

Il modello di *governance* per la **rete di ambito**, quale forma giuridicamente più idonea è la **Conferenza di servizi** di cui all'art.14 della L.241/90.

La rete d'ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti.

Allo stesso tempo resta, ed è favorita, la possibilità di costituire una seconda tipologia di rete, le **reti di scopo**, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza, di interesse locale, regionale, nazionale etc., come ad esempio la rete della scuola in ospedale [progetti che trovano il fondamento giuridico già nelle previsioni di cui all'art.7⁵ del DPR 275/99].

3 Qualità e ottimizzazione delle risorse per le istituzioni scolastiche autonome.

Le esigenze di ogni scuola, rispetto alla necessità di miglioramento dei propri risultati, si evidenziano attraverso il processo strutturato di autovalutazione, con ricadute sul Piano triennale dell'offerta formativa; tutto ciò richiede che la capacità progettuale sia sostenuta con le competenze e le risorse necessarie, affinché la risposta abbia ampiezza e profondità adeguate e non ne sacrifichi la complessa portata.

La rete, com'è stato sperimentato in molte realtà, offre il sostegno necessario alle singole istituzioni scolastiche, ne rafforza e potenzia capacità di ricerca e sviluppo, di reperimento ed impegno delle risorse adeguate e necessarie, anche oltre quelle disponibili per la singola scuola.

A titolo esemplificativo, possiamo considerare quanto possa essere proficuo confrontarsi, condividere ed eventualmente mettere in comune compiti di carattere amministrativo (come ad es. la gestione delle pratiche relative al trattamento del personale, docente e non, dell'ambito) o procedure quali quelle di affidamento di appalti e contratti pubblici (come ad es. per la scelta del fornitore del servizio di assicurazione, dei servizi per la sicurezza o per l'acquisto di forniture di comune interesse, ecc.), il tutto a garanzia di maggiore economicità e salvaguardia della qualità dei servizi. La collaborazione attraverso la rete può costituire il modo di rispondere alla necessità di aggregazione delle committenze, specificatamente previsto dagli artt. 37 e seguenti del recente Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) nella gestione in comune delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti pubblici.

La rete rappresenta anche lo strumento per condividere forme e modalità per *“la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte”* com'è detto al comma 71, lettera (d), della legge 107/2015.

4 La Rete per la rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell'Ambito

La rete di ambito

- ha un carattere generale,
- coincide con l'ambito territoriale, comprende tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie secondo le modalità previste precedentemente al punto 1,
- svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell'ambito,

⁵ DPR 275/99 art.7, c.1. *Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.*

- assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della **Rete di ambito** nel suo complesso, sia delle altre **Reti di scopo**.

Questa rete, svolgendo funzione di rappresentanza ed essendo interlocutrice anche in ambito istituzionale, è necessariamente strutturata e stabile nel tempo.

L'accordo istitutivo della **rete di ambito** viene approvato dal Consiglio di Istituto di ogni scuola dell'ambito territoriale.

5 Le reti di scopo

Le **reti di scopo**, che si richiamano all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, si realizzano con la formulazione di uno o più accordi di durata variabile con riferimento alle priorità richiamate dalla legge. Tali reti riuniscono le scuole sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze.

Il ruolo di scuola capofila nella **rete di scopo**, costituita sull'accordo per una delle aree progettuali individuate, sarà ricoperto da un'istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze, competenze e risorse professionali.

Ogni **rete di scopo** declinerà opportunamente:

- ✓ i criteri per l'individuazione del capofila di rete,
- ✓ i compiti del capofila di rete,
- ✓ l'articolazione organizzativa delle funzioni,
- ✓ le funzioni della rappresentanza della rete,

concordando e precisando, inoltre, le procedure amministrative e quelle relative a *“le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte”*.

Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, come previsto dalla legge⁶, se ne ricordano alcune, a titolo esemplificativo:

- rapporti scuola mondo del lavoro: l'alternanza scuola lavoro, i laboratori per l'occupabilità, l'educazione all'imprenditorialità, le iniziative che rispondono all'esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell'artigianato;
- sistema di orientamento;
- Piano Nazionale Scuola Digitale;
- inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
- disabilità e inclusione degli alunni stranieri;
- attività di formazione per il personale scolastico.

È parte integrante delle presenti Indicazioni il **Modello di Accordo per la Rete di Ambito**, di cui all'allegato A. Si propone, altresì, un **Modello di Accordo per le Reti di Scopo**, allegato B.

⁶L. 107/2015 Art.1, c.71, l.a “(...)di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;” + lettere b,c,d.